



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
9[^]DIVISIONE – 4[^] SEZIONE

*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - INVESTIMENTO 1.5
 CYBERSECURITY – MI C1 I1.5 WP9 “SICUREZZA DELLE COMPONENTI DI
 GESTIONE DEI SISTEMI SATELLITARI.” – ACQUISIZIONE MODEM SATELLITARI
 TRANSEC E DEL SISTEMA DI GESTIONE NMS*

CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA IN AMBITO SDAPA

svolta ai sensi del D.Lgs. 208/2011,

con la Società _____, con sede legale in _____, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Investimento 1.5 Cybersecurity – MI C1 I1.5 WP9 “Sicurezza delle componenti di gestione dei sistemi satellitari.” – Acquisizione modem satellitari TranSec e del sistema di gestione NMS.”, per un importo complessivo di € _____ I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 72 comma 1 lett. b del D.P.R. n. 633/1972.

CIG _____ – CUP D46G21002310006

RUP: Capo della 4^a Divisione di TELEDIFE Col. Giuseppe BONOMO.

L’anno duemilaventiquattro, addì ____ del mese di _____ in Roma, presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004 indirizzo PEC: teledife@postacert.difesa.it), di seguito denominata “TELEDIFE”, io Dott.ssa _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto,

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dal Dirigente Ing. Francesco Proietto

E

la Società _____ con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. nr _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, PEC _____

PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Difesa ha espresso la volontà di realizzare il Centro di Valutazione della Difesa per la realizzazione del quale risulta necessaria l’acquisizione di materiali per il relativo allestimento;
- al fine di soddisfare la sopracitata esigenza, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura

“Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, con il criterio del minor prezzo;

- che la predetta Società _____, all’esito dello svolgimento della gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art.2.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DELLA COMMESSA

La Società _____, in seguito denominata semplicemente Società, si impegna a fornire a favore del Ministero della Difesa e, per esso, alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE, l’“ACQUISIZIONE DI MODEM SATELLITARI TRANSEC E DEL SISTEMA DI GESTIONE NMS”, come da Specifica Tecnica in allegato A al presente Contratto.

La Commessa è costituita da un unico Lotto articolato come segue:

Lotto 1

- **sub-lotto 1.1:** Fornitura modem satellitari TranSec e del sistema NMS _____
- **sub-lotto 1.2:** Fornitura modem satellitari TranSec per _____
- **sub-lotto 1.3:** Configurazione, Avvio operativo e Formazione su sistema NMS e modem

Art. 3 NORME DI CARATTERE GENERALE

La Commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti Atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d’Oneri relativo alla locazione ed all’acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

Il contratto, inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i., dal D.L. 77/21 con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Essendo il Contratto basato su fondi PNRR, lo stesso si intende regolato altresì dal D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

Le norme sopracitate, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4 OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

Rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali “Do No Significant Harm” (DNSH)

La Società, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto è tenuta al rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Rispetto dei principi sulle pari opportunità (art 47 comma 3 e 3 bis del DL n.77/2021)

La Società che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La Società è altresì tenuta a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per la stessa Società di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

La Società che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a cinquanta è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La Società è altresì tenuta a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 5 PENALI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DEL PNRR

Conformemente a quanto disposto dall'art. 47 c. 6 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, in caso di mancato adempimento delle previsioni di cui all'art. 47 c. 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile), c. 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte) e c. 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne) nonché di altri obblighi assunti al momento della presentazione dell'offerta previsti come requisiti premiali, sono applicate, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, le seguenti penalità:

- per ogni giorno di ritardo una penale dello 0,10% dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono superare complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso di inadempimento all'obbligo di cui all'art. 47 c. 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) la Società è

interdetta dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

Art. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente **Contratto**;
- alla **Specifica Tecnica** [REDACTED] (allegato A)

La Specifica Tecnica costituisce parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e della Specifica Tecnica prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- la Specifica Tecnica.

Art. 7 AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente contratto ammonta complessivamente ad Euro _____ I.V.A. esente.

Tale importo è derivante dall'offerta della Società e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante (**allegato B**).

Gli oneri per la sicurezza per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero). Il prezzo complessivo della fornitura è comprensivo di tutte le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collauda, necessarie a realizzare quanto indicato all'art. 2 "Oggetto della commessa".

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, royalties, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 8 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo (**T0**) all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Società dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 9).

Art. 9 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia. La durata dei singoli lotti e sub-lotti è articolata come segue:

- **Sub-lotto 1.1** – durata [REDACTED] giorni dal T0
- **Sub-lotto 1.2** – durata [REDACTED] giorni dal T0
- **Sub-lotto 1.3** – durata [REDACTED] giorni dalla data di accettazione sub-lotto 1.1 da parte dell'Amministrazione Difesa.

Art. 10 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Società si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica necessaria, idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite, redatti in lingua italiana. Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti in lingua inglese.

Art. 11 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 4^a Divisione di TELEDIFE. L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al Direttore dell'Esecuzione (in seguito denominato **DdE**) del Contratto. Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'Ente destinatario delle prestazioni che sarà nominato dall'A.D..

Nomina del DdE

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà il **DdE** ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 94 del D.P.R. 236/2012.

Compiti e responsabilità del DDE

Il Direttore dell'Esecuzione dovrà effettuare quanto previsto dalle norme di legge ed, in particolare, dovrà:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la Società;
- redigere il verbale di inizio attività, dopo l'inizio della decorrenza del contratto;
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del contratto (su richiesta del RUP).

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DDE, dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al RUP.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Società munito di apposita delega.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente Contratto o dalla normativa vigente, il Direttore dell'esecuzione valuterà, di volta in volta, l'opportunità di chiedere al rappresentante della Ditta di controfirmare i sopraccitati verbali o certificati.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della Società si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 12 TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

Le parti, in osservanza di quanto disposto dal **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** e s.m.i., non hanno provveduto a predisporre il *Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)*, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'assenza di rischi interferenti.

Art. 13 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI

CONFORMITA' DELLA FORNITURA PREVISTA

Località e termine di ultimazione delle prestazioni

La Verifica di Conformità della fornitura deve avvenire secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica in allegato A al presente contratto.

Per le attività di cui al sub-lotto 1.3, qualora per cause dipendenti dall'Amministrazione Difesa non venga data la disponibilità delle aree e dei locali per l'esecuzione delle attività previste, la Società potrà ritardare la consegna del sub-lotto interessato di un numero di giorni pari a quello della mancata disponibilità. Nel caso fosse possibile allestire un ambiente di verifica/banco di test presso la sede operativa della Società la verifica di conformità potrà essere effettuata presso quest'ultima previa richiesta da parte della Società verso TELEDIFE.

Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Società, per ogni sub-lotto, è tenuta a dare un avviso dell'ultimazione delle prestazioni, almeno 10 (dieci) giorni solari prima della scadenza contrattuale del singolo sub-lotto, a mezzo posta elettronica certificata diretta al RUP ed al DdE. In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere, per ogni sub lotto, la Certificazione di Conformità, l'Elenco dei materiali e dei relativi NUC, le "norme di verifica di conformità ed accettazione" (NVCA) nonché una scheda di dettaglio delle prestazioni contrattuali suddivise per materiali, software, documentazione, servizi e lavorazioni. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme TELEDIFE 1.4.3 le approverà o richiederà alla Ditta di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

L'ultimazione delle prestazioni deve essere constatata dal DdE che redigerà apposito "Certificato di Ultimazione delle Prestazioni" controfirmato dal Rappresentante della Ditta. Il sopracitato certificato, comprensivo dell'allegato elenco dei materiali e della clausola di approvazione delle NCA, deve essere inviato in originale a TELEDIFE 1.4.3. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità, per materiali e corsi, verrà eseguita entro [REDACTED] giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura della **Commissione di verifica di conformità** (Organo di verifica) nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto della Commissione incaricata della verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative, rispetto alle citate NVCA, di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni, della lista dei NUC e delle Norme di verifica e conformità ed accettazione.

La Società, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Società potrà, entro il termine massimo di [REDACTED] giorni dalla verbalizzazione, ripresentare la fornitura ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna. Tutte le operazioni di verifica dovranno essere eseguite nel rispetto del Capitolato d'Oneri, del Requisito Tecnico e dell'Offerta della Società.

Certificato di Verifica di Conformità

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito "Certificato di verifica di conformità" che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Società, degli obblighi di contrattuali. Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'art. 19 del presente contratto. Tutte le eventuali penali previste saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Società, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 1.4.3 entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro [REDACTED] giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita **Determinazione di accettazione** che verrà notificata da TELEDIFE 1.4.3 a mezzo di posta elettronica certificata alla Società e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei NUC, anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni dell'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione ed inventariale a TELEDIFE 10.

Modalità di consegna

La Società dovrà effettuare la consegna della fornitura entro [REDACTED] gg dalla ricezione della "Determinazione di Accettazione".

a) Per i materiali

Il **Consegnatario** del sito si recherà presso i locali di consegna per procedere alle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei materiali installati e redigerà e firmerà il previsto "**Verbale di Consegna**" che sarà controfirmato dal rappresentante della Società.

b) Per la documentazione/software

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Società, il **Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni**, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, redigerà e firmerà l'apposito "**Verbale di Consegna**" controfirmato dal predetto rappresentante.

E' fatto obbligo alla Società di consegnare al predetto Consegnatario il previsto bollo necessario alla redazione del "Verbale di Consegna". L'originale in bollo del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante della Società, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.4 entro i [REDACTED] giorni successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10^ Div..

Assicurazione dei materiali

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto, tutte le spese di assicurazione sono a carico della Società.

Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Società i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/Trascrizione sul registro d'inventario

a) Per i materiali

Alla data del Verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario competente che provvederà al completamento della "**Dichiarazione di assunzione in carico**".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10^ Div. entro [redacted] giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la *Dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico*.

E' fatto obbligo alla Società di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo, per agevolare le operazioni del Consegnatario, e, comunque, digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del Verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione di ogni sub-lotto.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10^Div entro i [redacted] giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per la documentazione/software

Alla data del Verbale di consegna la documentazione/software sarà assunta/o in carico dal Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell'Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni di sito provvederà al completamento della "Dichiarazione di trascrizione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE 10^Div entro [redacted] giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

E' fatto obbligo alla Società di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo, per agevolare le operazioni del Consegnatario, e, comunque, digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione di ogni sub-lotto.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10^Div entro i [redacted] giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Art. 14. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Assicurazione di qualità in accordo UNI-EN-ISO 9001:2015 nel settore EA33 o EA34

Art. 15. ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La Società è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i. ove applicabile.

La Società è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Società si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) una "**Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH**" dalla quale risulti:
 - di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";
- b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un "**Attestato di conformità**", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:
 - codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;
- c) elenco dei "**codici identificativi**" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "**schede di sicurezza**".

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Società è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 16 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Subappalto

Ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n.208 per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Subfornitura

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Società. È fatto obbligo alla Società di comunicare a TELEDIFE 1.4.3 l'elenco dei materiali in subfornitura.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Società contraente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 17 GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Per un periodo di tempo della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Verbale di consegna, la Società dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

Per la medesima durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Verbale di consegna, dovranno, inoltre, essere garantiti i software – licenza e relativi aggiornamenti.

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della Società, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Società secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Società degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC.

La Società interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro 2 (due) giorni lavorativi, a decorrere dalla richiesta, anche se telefonica, dell'Amministrazione. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente contratto.

Qualora la Società provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Società è tenuta comunque ad eseguire nel termine di [REDACTED] giorni lavorativi sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Società.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla Società nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la Società dovrà inviare a TELEDIFE 1.4.3 un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DdE, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla. Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Società dovrà sottoporre a TELEDIFE 1.4.3, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Società.

Art. 18 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Società), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Società a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Società una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 19 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Società è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del contratto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività dei servizi entro i termini stabiliti per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del contratto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente art. 17, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Società ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Società le spese sostenute.
- d) qualora la Società non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dall'art. 13 "Modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità della fornitura prevista", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari allo 0,10% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni, fermo restando che la stessa Società dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione.
- e) per ogni giorno di ritardo in qualsunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collaudo da parte della Commissione di verifica, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 20% dell'importo contrattuale.

Art. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Difesa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione Difesa è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione Difesa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze della Società agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protragghino oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la Società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la Società non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 22 RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Società, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. Per le competenze residue della Ditta si applicherà quanto previsto dallo stesso articolo 107.

La Società dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione Difesa

Art. 23 FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236. Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Società, con esclusione degli scioperi a carattere aziendale.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 1.4.3 ed al DDE il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'Amministrazione Difesa.

Art. 24 SOSPENSIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE

Qualora i termini previsti nel presente contratto, compresi quelli di cui agli artt. 6 e 9, ricadano nei periodi di chiusura collettiva della Società, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data della riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione all'Amministrazione Difesa con almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 25 REVISIONE PREZZI

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, ove applicabile, si rimanda all'art. 60 d.lgs.36/23.

Art. 26 AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Società non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 1.4.3, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'Amministrazione Difesa la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Società sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'Amministrazione Difesa procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione Difesa., da comunicarsi alla Società almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Società contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 27 MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, e/o installati, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

Art. 28 GARANZIA DEFINITIVA

La Società presta una garanzia a favore dell'A.D. il cui importo viene calcolato con le modalità previste dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dal medesimo articolo di legge, salvo presentazione alla SA delle certificazioni occorrenti per usufruire di dette riduzioni.

Tale garanzia è pari al _____% dell'ammontare del presente Atto ed è costituita da _____ n° _____ fino alla concorrenza di Euro _____.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Società, del verbale di consegna della

fornitura.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Società in carta semplice diretta a TELEDIFE 10[^] Div. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Società.

Art. 29 ANTICIPAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 125 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, è prevista la possibilità di corrispondere a favore della Società una anticipazione fino al 20 per cento dell'importo contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Art. 30 PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo della fornitura relativa ad ogni sublotto avrà luogo dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10[^] Div. e in copia a TELEDIFE 1.4.3.:

- Fattura elettronica (con data non anteriore a quella del verbale di consegna);
- Certificato di verifica di conformità;
- Notifica della "determinazione di accettazione";
- Verbale di consegna (ove applicabile);
- Dichiarazione di assunzione in carico o Dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/registrazione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario (ove applicabile).

Ad ogni pagamento del sublotto verrà applicata la ritenuta a garanzia dello 0,5%, il quale importo cumulativo di tutte le detrazioni effettuate verrà corrisposto all'Appaltatore in sede di emissione dell'ultimo certificato di collaudo, al termine del sublotto 1.3 o di eventuali atti aggiuntivi.

Nell'ipotesi di anticipazione del 20% (venti percento) dell'importo del Contratto, il pagamento avrà luogo dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 1.4.3.

- - garanzia fideiussoria;
- - fattura elettronica.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (TELEDIFE 10[^]div.).

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario _____, intestato alla _____, presso _____, sede di _____.

La fattura che la Società trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato:

- la lettera di notifica accettazione materiali/documentazione/software;
- verbale di consegna.

Inoltre la fattura dovrà rispettare le indicazioni riportate nel capitolato tecnico ed i suoi allegati/annessi.

La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente Contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto, per il quale si richiede il pagamento. Dovrà essere effettuato il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.Lgs. n.192/2012, in considerazione della peculiarità dell'Amministrazione della Difesa, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento si provvederà mediante l'emissione di apposito ordinativo il cui importo sarà accreditato, sul conto corrente dedicato che la Società aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della L. n.196/2009 e dell'art. 6 c. da 10 a 16 del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 31 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assicura e garantisce che il c/c IBAN: _____, è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella **Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Società** del _____ (**allegato C**). Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10[^] Div. a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice **CIG** _____
Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 32 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Società è tenuta a sottoscrivere il “*Patto di Integrità*” che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**allegato D**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art. 2 c. 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 19.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 “risoluzione del contratto”.

Art. 33 ASSICURAZIONI SOCIALI

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, № 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della società delle richieste sopra indicate,

l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 34 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma. Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT).

Art. 35 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 D. Lgs. n. 36/2023), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Società sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa potrà essere nominata "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Società si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Società nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Società si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 36 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in _____.
La PEC che la Società utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è _____.

Art. 37 VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10[^]Div. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 38 ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della società.

La Società è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell'articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell'effettivo versamento.

Le spese di pubblicazione del Bando di gara sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 39 VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Società dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Organi di Controllo

Pertanto, ove gli Organi di Controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e la Società non potrà avanzare alcuna pretesa.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti

contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

LA SOCIETÀ CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero ____ pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE